



---

**Documento di consultazione**  
**AEEGSI 77/2015/R/com**  
**Osservazioni di Energia Concorrente**

---



**ENERGIA CONCORRENTE**



Il presente documento illustra le osservazioni di Energia Concorrente in ordine al documento di consultazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (**Autorità**) 77/2015/R/com, recante *Riforma degli obblighi di separazione funzionale per i settori dell'energia elettrica e del gas naturale*, con termine invio osservazioni 13 aprile 2015 (**DCO**).

\* \* \*

La scrivente Associazione intende innanzitutto esprimere il proprio apprezzamento in merito alla conferma, da parte dell'Autorità, di quanto già proposto nel DCO 346/2014/R/com, principalmente in relazione alle tematiche: a) della separazione delle politiche di comunicazione e di marchio nella distribuzione del gas naturale e nella distribuzione dell'energia elettrica; b) trattamento delle informazioni commercialmente sensibili.

Come già evidenziato in sede di osservazioni al DCO 346/2014/R/com, Energia Concorrente ritiene necessario provvedere quanto prima all'implementazione, nell'ambito del settore energetico, di quanto previsto dalla normativa europea, specialmente alla luce di quanto segnalato nell'ambito della procedura di infrazione n. 2014/2286 concernente il non corretto recepimento delle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE (terzo Pacchetto Energia). In tal senso si ricorda infatti come la Commissione Europea abbia, in detta procedura, osservato l'insufficiente applicazione di quanto normato tramite l'art. 38 del D.lgs. 93/2011, cosa che di fatto genera "*confusione circa l'identità distinta*" di imprese di distribuzione e società di vendita verticalmente integrate.

In particolare, **in merito alla separazione delle politiche di comunicazione e di marchio nella distribuzione del gas naturale e nella distribuzione dell'energia elettrica**, si condividono gli



orientamenti dell'Autorità di dar corso a quanto previsto dalla normativa e dalla giurisprudenza europea. In particolare si concorda con il principio in base al quale debba esistere una netta distinzione netta tra il marchio (inteso, sulla base della normativa UE, come ragione sociale e logo utilizzati dalla società appartenente al gruppo integrato) e le politiche di comunicazione tra esercenti la vendita e imprese di distribuzione integrate verticalmente. Si rimarca una volta di più infatti come le attuali condizioni reali del mercato, come peraltro rilevato anche dalla Commissione Europea, generino “confusione” nel cliente finale specialmente nella percezione della effettiva distinzione societaria e, soprattutto, di ruolo/funzione nell'ambito della filiera energetica, tra operatori di rete e operatori di mercato. Spesso i marchi e le politiche di comunicazione degli esercenti la vendita e delle imprese di distribuzione appartenenti al medesimo gruppo societario si sovrappongono, richiamandosi vicendevolmente, con evidenti ripercussioni sulla propensione del cliente finale a sottoscrivere contratti di fornitura con operatori diversi da quelli storicamente presenti sul territorio. Si ricorda inoltre come, spesso, l'utente finale abbia la percezione di poter mantenere/ottenere un miglior servizio venendo fornito dalla “medesima società” che si occupa della raccolta dei dati di misura o dell'esecuzione delle prestazioni sulla rete gas/elettrica. Si reputa pertanto necessario che l'Autorità dia quanto prima attuazione alle disposizioni che prevedono una chiara distinzione tra i marchi e le politiche comunicative della vendita e della distribuzione. Si ritiene pertanto che l'applicazione di tale obbligo di separazione a partire dall'1 gennaio 2017 sia assolutamente tardiva in particolare alla luce del “richiamo” della Commissione Europea e del lungo periodo già decorso dal primo recepimento delle direttive succitate. In tal senso, prevedendo tempistiche rapide per la pubblicazione della delibera definitiva, Energia Concorrente considera necessario anticipare la data di decorrenza per l'entrata in vigore del provvedimento all'1 gennaio 2016.



Per quanto riguarda relativamente il **trattamento delle informazioni commercialmente sensibili**, Energia Concorrente ribadisce come sia determinante che il Sistema Informativo Integrato (SII) diventi non solo lo “strumento definitivo ed esclusivo” e “l’unico canale di scambio” per garantire il trattamento non discriminatorio di tutte le informazioni relative all’identificazione dei clienti finali (quali ad esempio dati di misura, stato dei pagamenti e solvibilità), ma anche l’interfaccia unica ed esclusiva per la gestione delle richieste di prestazione e di informazione tra società di vendita ed imprese di distribuzione. La totale interposizione tecnico-informativa del SII, oltre che ridurre le attuali inefficienze del sistema e i relativi costi, rappresenterebbe infatti un passo in avanti determinante per la piena realizzazione pratica del principio di “non discriminazione”. Si auspica pertanto che la piena realizzazione di tale obiettivo implichi una sensibile accelerazione del processo di sviluppo normativo e tecnico del SII sia per il settore elettrico, sia per il settore del gas naturale.

Bologna, 13 aprile 2015

Alessandro Bianco  
Segretario generale